



Edizione di martedì 22 Febbraio 2022

EDITORIALI

I temi della diciannovesima puntata di Adempimenti In Diretta

di Laura Mazzola

DICHIARAZIONI

Dichiarazione Iva 2022: modalità di compilazione nel caso di operazioni straordinarie

di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

Bonus turismo: presentazione delle domande dal 28 febbraio

di Clara Pollet, Simone Dimitri

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione per efficientamento energetico riconosciuta anche al genero convivente

di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

Compendio unico anche a formazione progressiva

di Luigi Scappini

LEGGERE PER CRESCERE

Recensione “Triggers” di M. Goldsith e M. Reiter

di Giulia Bezzi - CEO di SeoSpirito e Founder Progetto Le ROSA

EDITORIALI

I temi della diciannovesima puntata di Adempimenti In Diretta

di Laura Mazzola



Alle **ore 9** consueto appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla **diciannovesima puntata**.

Nella **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, analizzeremo le **novità** in riferimento alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell'ultima settimana.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, segnaliamo **4 provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate**, il primo dei quali riguarda le modifiche alle specifiche tecniche per le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

In merito alla prassi, l'ultima settimana ha visto la pubblicazione di **3 risoluzioni, 4 istanze di interpello e, infine, 1 circolare**.

In particolare, con la [circolare 4/E del 18 febbraio](#), l'Amministrazione finanziaria ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la graduale **riduzione delle aliquote medie Irpef** e il **riordino delle detrazioni dall'imposta loda sul reddito delle persone fisiche**, ricordando che l'intento del legislatore è quello di garantire che sia rispettato il principio di progressività.

L'Agenzia delle entrate si è poi soffermata sull'esame dei **trattamenti integrativi ante e post 1° gennaio 2022** e degli **adempimenti di sostituti di imposta**, dell'**assegno unico e universale** e dell'**esclusione dall'Irap**, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, delle persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito di impresa e esercenti arti e professioni.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo le massime delle seguenti **sentenze o ordinanze**:

- la n.[5141 del 14 febbraio](#), in merito alla **dichiarazione sostanzialmente “in bianco”** non equiparabile all’omessa dichiarazione;
- la n.[4839 del 15 febbraio](#), in merito alla **perdita dei benefici “prima casa”** anche se il contribuente dimostra di abitare in pianta stabile nell’immobile;
- la n.[5012 del 16 febbraio](#), in tema di **legittimità del disconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva** addebitata in caso di **operazioni non imponibili**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà la **disciplina fiscale degli autoveicoli assegnati ai dipendenti**.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, ricorderemo le principali **scadenze di comunicazione, dichiarazione e versamento**.

In particolare, approfondiremo alcuni aspetti riguardanti l’ultima **liquidazione periodica Iva trimestrale dell’anno 2021**, da inviare **entro il 28 febbraio**.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System**, che esaminerà, nella **quarta sessione** dedicata agli **adempimenti in pratica**, il **piano dei conti standard di TeamSystem**.

Il nostro diciannovesimo appuntamento si concluderà, come sempre, con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** selezionati tra quelli che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione Iva 2022: modalità di compilazione nel caso di operazioni straordinarie

di Federica Furlani

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPRENSIONE, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW

[Scopri di più >](#)

Nel caso di **operazioni straordinarie** o altre trasformazioni sostanziali soggettive, quali fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione d'azienda, successione ereditaria, in cui vi è una generale situazione di continuità tra i soggetti partecipanti, le modalità di compilazione della dichiarazione Iva 2022 divergono a seconda la **trasformazione sia avvenuta nel corso del 2021 o tra il 1° gennaio 2022 e la data di presentazione della dichiarazione stessa e se l'operazione ha comportato o meno l'estinzione del soggetto dante causa**.

Trasformazione avvenuta nel corso del periodo di imposta 2021 con estinzione del soggetto dante causa

Nel caso di operazione straordinaria perfezionatasi nel corso del 2021 che ha comportato l'estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, scissa, conferente, cedente, ...), la **dichiarazione Iva deve essere presentata dal soggetto aente causa** (società incorporante, beneficiarie, conferitaria, soggetto cessionario, ...), che deve presentare il modello composto da:

- **Frontespizio**, con l'indicazione della denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita Iva del soggetto risultante dalla trasformazione soggettiva;
- **Modulo 1**, relativo al soggetto aente causa, nel quale compilare tutti i quadri inerenti la propria attività riportando i **dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2021** dal soggetto aente causa e quelli relativi alle **operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la trasformazione soggettiva**. Vanno inoltre compilati i **quadri VT e VX** nei quali riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione.
- **Modulo 2**, relativo al soggetto dante causa, nel quale compilare **tutti i quadri indicando i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2021** dal soggetto dante causa fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data in cui è avvenuta la

trasformazione soggettiva. Nel campo 1 del rigo VA1 deve essere indicata la **partita Iva del soggetto cui il modulo si riferisce**.

		CODICE FISCALE										MODELLO IVA 2022		
												Periodo d'imposta 2021		
 QUADRO VA INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ Sez. 1 - Dati analitici VA1		QUADRI VA INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ										Mod. N.	0 2	Partita Iva soggetto dante causa
		Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA										1	2	
Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie										3	4	Credito dichiarazione IVA/2021 ceduto .00		
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato										5				

Trasformazione avvenuta nel corso del periodo di imposta 2021 senza estinzione del soggetto dante causa –

Nel caso di operazione straordinaria perfezionatasi nel corso del 2021 che non ha comportato l'estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione d'azienda), la dichiarazione Iva deve essere presentata:

- dal **soggetto avente causa se l'operazione ha comportato la cessione del debito/credito Iva**. L'avente causa presenterà la dichiarazione Iva con le stesse modalità descritte nel caso di estinzione del soggetto dante causa, indicando, nel campo 1 del rigo VA1, **la partita Iva del soggetto cui il modulo si riferisce, e barrando la casella 2**.



CODICE FISCALE

<input type="text"/>												
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

MODELLO IVA 2022

Periodo d'imposta 2021

QUADRI VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

02

Partita Iva
 soggetto
 dante causa

QUADRO VA
 INFORMAZIONI E DATI
 RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

**Sez. 1 - Dati analitici
 generali**

VA1	Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2 X	Credito dichiarazione IVA/2021 ceduto ,00
	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato				5

Il soggetto **dante causa** presenterà invece la propria dichiarazione per rilevare le **operazioni effettuate nel corso del 2021** relativamente alle attività non trasferite, barrando la casella 3 del rigo VA1 per comunicare di **aver partecipato ad un'operazione straordinaria e indicando nel campo 4 il credito risultante dalla dichiarazione Iva 2021 ceduto**, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione.



CODICE FISCALE

QUADRI VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

MODELLO IVA 2022
Periodo d'imposta 2021

Dichiarazione
Iva dante
causa non
estinto

Mod. N. 02

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici
generali

VA1 Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.
Barcare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
Barcare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Credito dichiarazione IVA/2021 ceduto																				00																																																																															

– da entrambi i soggetti se l'operazione non ha comportato la cessione del debito/credito Iva, indicando in ogni dichiarazione i dati relativi alle operazioni effettuate nell'intero anno di imposta.

Trasformazione avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva con estinzione del soggetto dante causa

Il soggetto risultante dalla trasformazione dovrà presentare **oltre la propria dichiarazione anche quella del soggetto dante causa estinto**, sempre che quest'ultimo non abbia già adempiuto prima dell'estinzione.

Quest'ultima dichiarazione dovrà essere presentata con indicazione del soggetto estinto quale contribuente e del soggetto avente causa quale dichiarante (con indicazione del **codice carica "9"**).

–

Trasformazione avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva senza estinzione del soggetto dante causa

Entrambi i soggetti presenteranno la propria dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nell'intero anno di imposta 2021.

AGEVOLAZIONI

Bonus turismo: presentazione delle domande dal 28 febbraio

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE

[Scopri di più >](#)

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l'**Avviso prot. n. 2615/22 del 18 febbraio 2022** recante **modalità applicative** per l'accesso alla piattaforma online per l'erogazione del **credito d'imposta** e del **contributo a fondo perduto destinato alle imprese turistiche**.

Si ricorda che, l'[articolo 1, commi 1 e 2, D.L. 152/2021](#), convertito con modificazioni dalla L. 233/2021 ha introdotto, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), **incentivi destinati**

- **alle imprese alberghiere,**
- alle strutture che svolgono **attività agrituristica**, come definita dalla L. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali,
- alle strutture ricettive all'aria aperta,
- nonché alle **imprese del comparto turistico, ricreativo**, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I suddetti soggetti devono:

- **gestire, in virtù di un contratto regolarmente registrato**, da allegare obbligatoriamente alla domanda, **un'attività ricettiva** o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, oppure
- **essere proprietari degli immobili oggetto di intervento** presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.

Gli incentivi, spettanti sotto forma di **credito d'imposta** e **contributo a fondo perduto**, sono **concessi nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022**, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli investimenti di riqualificazione energetica ed un'altra del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia.

Il **credito d'imposta** è riconosciuto **fino all'80 per cento delle spese ammissibili** sostenute per interventi realizzati a decorrere **dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024**, nonché per quelli avviati **dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi**, a condizione che le relative spese siano state sostenute dal 7 novembre 2021 (si tiene conto della data fattura).

Gli **interventi ammissibili**, disciplinati dall'articolo 4 [dell'Avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021](#), riguardano:

1. interventi di **incremento dell'efficienza energetica** delle strutture;
2. interventi di **riqualificazione antismistica** (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir);
3. interventi di **eliminazione delle barriere architettoniche**;
4. interventi di **manutenzione straordinaria**, di **restauro e risanamento conservativo**, di **ristrutturazione edilizia** e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antismistica e agli interventi di eliminazione delle barriere antismistiche;
5. **realizzazione di piscine termali**, per i soli stabilimenti termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
6. **interventi di digitalizzazione** con riferimento alle spese previste dall'[articolo 9, comma 2, D.L. 83/2014](#), esclusi i costi relativi all'intermediazione commerciale;
7. **l'acquisto di mobili e componenti d'arredo**, inclusa l'illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia **funzionale ad almeno uno degli interventi** descritti dalla lettera a) alla lettera e) del presente elenco.

Ai medesimi soggetti può essere riconosciuto **anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50%** delle **spese sostenute per gli interventi** sopra richiamati, realizzati a decorrere **dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024**, per un **importo massimo pari a 40.000 euro**.

In data **4 febbraio 2022** il Ministero per il Turismo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un [elenco delle spese ammissibili](#) distinte per intervento agevolato.

L'effettività del **sostenimento delle spese** deve risultare da **apposita attestazione** rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Le **domande** per la concessione del contributo a fondo perduto e del credito d'imposta vanno presentate **in via telematica dalle ore 12:00 del giorno 28 febbraio 2022 alle ore 17:00 del giorno 30 marzo 2022** con le **seguenti modalità**:

1. **accesso** tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) all'apposita procedura *online*;
2. **inserimento delle informazioni richieste** per la compilazione della domanda;
3. **caricamento del modulo di domanda di agevolazione**, debitamente compilato e digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dei relativi allegati;
4. **invio della domanda**;
5. rilascio da parte della piattaforma *online* dell'**attestazione di avvenuta presentazione della domanda**, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

Entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, fatte salve eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti, il **Ministero del turismo procede alla concessione dei contributi sulla base dell'ordine cronologico di ricezione** delle richieste.

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione per efficientamento energetico riconosciuta anche al genero convivente

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE: COSA CAMBIA DAL 2022

[Scopri di più >](#)

Con l'**ordinanza n. 5584**, depositata ieri, 21 febbraio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il **diritto alla detrazione per interventi di efficientamento energetico** a favore di un contribuente che aveva sostenuto delle spese per **lavori effettuati sull'immobile in cui conviveva con la suocera**, pur avendo quest'ultima **trasferito la propria residenza anagrafica prima dell'inizio dei lavori**. Potendo essere attribuito alle risultanze anagrafiche mero **valore presuntivo**, infatti, la detrazione è risultata spettante in qualità di **familiare convivente con il proprietario**.

Un contribuente, avendo ristrutturato un **immobile di proprietà della suocera**, di cui **non risultava possessore né detentore** in mancanza di apposito contratto di locazione o comodato registrato, indicava in dichiarazione le **spese sostenute per l'intervento**, al fine di vedersi riconosciuta la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al **risparmio energetico**.

L'Agenzia delle entrate, a seguito del **controllo formale ex articolo 36 ter D.P.R. 600/1973** disconosceva la detrazione operata, **recuperando dunque la maggiore Irpef dovuta**, oltre interessi e sanzioni.

Il contribuente, rilevando di essere **detentore dell'immobile** a seguito della stipula di un contratto di **comodato immobiliare verbale**, proponeva ricorso. Evidenziava altresì che, **prima dell'inizio dei lavori e al momento dell'inizio dei lavori**, lo stesso **conviveva** con la proprietaria dell'immobile oggetto di interventi (ovvero la suocera).

Dall'altra parte, l'**Agenzia delle entrate** rilevava che il contratto di comodato, **non essendo stato registrato, non era opponibile**, e, in ogni caso, il **contratto di comodato** verbale era stato stipulato tra la madre e la figlia e non con il contribuente. La **suocera**, inoltre, risultava aver **trasferito al propria residenza anagrafica in altro immobile prima dell'inizio dei lavori**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha concluso per il **riconoscimento del diritto della detrazione** in capo al contribuente, in qualità di **familiare convivente del proprietario**.

Giova infatti ricordare che le **risultanze anagrafiche presentano un mero valore presuntivo** e possono essere quindi **superate da una prova contraria**.

Ritenuta provata, quindi, la **convivenza** tra il contribuente e la suocera al momento di inizio dei lavori, deve **pacificamente ritenersi riconosciuta la detrazione in capo al "familiare"**, intendendosi per tali i soggetti individuati dall'[articolo 5 Tuir](#), tra i quali rientrano anche gli affini entro il secondo grado, e, pertanto, anche il **genero contribuente**, affine di primo grado della suocera proprietaria.

La **Corte di Cassazione** ritiene a tal proposito rilevante richiamare un **risalente chiarimento di prassi** ([circolare 121/1998](#)), tra l'altro riguardante gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli **eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria**, ma ritenuto comunque analogo alla fattispecie in esame, con il quale è stato chiarito che *"La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese ... A tale riguardo è opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.* Va, inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il **titolo che legittima è costituito dall'essere "un familiare"**, nel senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell'immobile. **Non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato** nell'apposito spazio del modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori che il soggetto che intende fruire della detrazione deve presentare".

Successivamente le stesse conclusioni sono state raggiunte dalla [circolare 13/E/2019](#), in materia di **spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde**: *"Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 6.5.2002 n. 136) o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori e non è necessario sussista per l'intero periodo di fruizione della detrazione"*.

AGEVOLAZIONI

Compendio unico anche a formazione progressiva

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO BASE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Corte di Cassazione**, con la recente [ordinanza n. 4416/2022](#), è tornata a occuparsi della formazione agevolata del c.d. **compendio unico** prevista originariamente per i soli terreni ubicati in zone montane dall'[articolo 5-bis L. 97/1994](#), poi estesa a tutto il territorio nazionale a mezzo [dell'articolo 5-bis, comma 1, D.Lgs. 228/2001](#) e, infine **abrogata**, in riferimento agli **acquisti onerosi**, con decorrenza **1° gennaio 2014**, per effetto delle previsioni di cui all'[articolo 10 D.Lgs. 23/2011](#).

Ne deriva che, **attualmente**, l'agevolazione si rende **applicabile** esclusivamente per i compendi unici costituiti per effetto di **donazioni** o ***mortis causa***.

Di recente, infatti, l'Agenzia delle entrate, con la [risposta all'istanza di interpello n. 396/2020](#), ha definito le **tempistiche** entro le quali deve essere manifestata la **volontà di costituire il vincolo di indivisibilità** sui terreni attraverso la costituzione del c.d. compendio unico in ipotesi di provenienza dei terreni ***mortis causa***.

L'agevolazione consiste nell'**esenzione** da imposta di **registro, ipotecaria, catastale, di bollo** e di ogni altro genere.

Soggetti che possono fruire dell'agevolazione sono i **coltivatori diretti** e gli **lap** (imprenditori agricoli professionali) di cui all'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#).

Tali **requisiti**, come confermato, se mai ve ne fosse stata necessità, dalla giurisprudenza di legittimità con l'[ordinanza n. 8618/2018](#), devono **sussistere** “*sin dal momento del rogito, atteso che, diversamente, le evasioni di imposta sarebbero favorite dal procrastinarsi sine die del termine per l'acquisizione della capacità professionale idonea ad assicurare al bene un'adeguata produttività, che costituisce ratio dell'agevolazione, la cui portata, considerata la natura della norma, è di stretta interpretazione*”.

In **parziale deroga** è sempre ammessa la possibilità di richiedere l'applicazione della norma

agevolativa anche se si è solo presentata l'istanza di riconoscimento alla Regione e si sia proceduto all'iscrizione (provvisoria) alla gestione agricola Inps (il c.d. **lap in itinere**).

Tuttavia, il [comma 5-ter](#) dell'articolo 1 D.Lgs. 99/2004 richiede che **“Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti ... pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti”**.

In **passato** era discusso quale fosse il corretto **significato** da attribuire al concetto di **compendio unico**, tant'è vero che l'Agenzia delle entrate, con la [circolare 13/E/2002](#) aveva interpretato il concetto di “compendio unico” quale **insieme di terreni agricoli** che, per **volontà** di parte **acquirente, confluiscono** in un **complesso unitario** che viene destinato all'esercizio dell'attività agricola.

Successivamente è intervenuto [l'articolo 7, comma 5-bis, D.Lgs. 99/2004](#), con cui è stato previsto che **“Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni”**.

La recente [ordinanza n. 4416/2022](#) in commento, ha confermato che ai fini dell'applicazione delle norme agevolative **“il requisito dell'estensione minima del compendio unico può essere integrato con formazione progressiva, stante il dato letterale e la ratio ispiratrice della normativa volta a favorire l'accorpamento fondiario”**.

In tal senso si era già espressa la Suprema Corte con [l'ordinanza n. 24232/2019](#). In particolare, tale affermazione è supportata dal combinato disposto delle norme e in particolare del [comma 2](#) dell'articolo 7 D.Lgs. 99/2004, che richiede l'**impegno a costituire il compendio unico**, e del successivo comma 11-quater che ne ammette la **costituzione fruendo di “terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico.”**.

Resta inteso che, nel caso di **costituzione differita**, il **dies a quo** per il calcolo del **decennio di indivisibilità**, **decorre** dal raggiungimento della **dimensione minima**.

Si ricorda, infatti, che l'agevolazione viene concessa a fronte dell'impegno alla coltivazione o conduzione per almeno un decennio.

E proprio in riferimento a tale aspetto, si deve ricordare che sempre la Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 21608/2016](#) ha affermato che in caso di **cessione di terreni nel decennio**, si ha **decadenza parziale** e non integrale **fintantoché** l'acquirente **mantiene** comunque la conduzione di un **appezzamento** di terra **qualificabile** come **compendio unico**.

LEGGERE PER CRESCERE

Recensione “Triggers” di M. Goldsith e M. Reiter

di Giulia Bezzi - CEO di SeoSpirito e Founder Progetto Le ROSA

La didascalia dice “**innescare il cambiamento interiore**” e il libro parte da una domanda “**Perché non diventiamo le persone che desideriamo essere?**” ed è davvero difficile rispondere perché la banalità starebbe nell'affermare che non abbiamo forza di volontà, l'evidenza di questo libro è che ci vuole molto più della forza di volontà, bisogna comprendere che l'ambiente in cui siamo immersi ha continue mutazioni, variabili, colpi di scena e noi dobbiamo mantenere la nostra rotta se vogliamo essere chi desideriamo.

Non è banale sapete? Man mano che si leggono le pagine di questo libro ci si rende conto di quanto sia incredibilmente complesso interpretare ciò che abbiamo attorno per evitare di perderci in ciò che non vogliamo essere.

Su questo libro io ci ricapito molto spesso, non lo lascio da solo, riprendo le parti sottolineate, e continuo imperterrita il mio percorso delle “**domande quotidiane**” suggerite dagli autori che ci mettono di fronte all'evidenza di quanto lontani siamo dai nostri obiettivi.

Provate a partire solo da queste e vedrete il cambiamento perché fanno capire la difficoltà di mantenere le proprie promesse, capire che il successo si ottiene per piccoli gesti quotidiani, e senza impegno non si va da nessuna parte. E no. Non è per nulla scontato, io lo leggo talmente tanto nei comportamenti dei miei clienti, dei miei fornitori, delle persone che mi stanno accanto che ho smesso di usare la parola banale grazie a questo libro.

Chi può leggerlo? Chi ha voglia davvero di mettersi in gioco e piantarla di iniziare una cosa per non finirla. Chi ha chiaro che non c'è nulla che noi non si possa fare con noi stessi, perché quando si dice che il cambiamento è solo nelle nostre mani lo sente che è davvero così e l'alibi della sfiga non è qualcosa che gestisce.

È per chi non trova la scusa pronta per ogni evento della sua vita, ma si interroga sul perché è accaduto e, naturalmente, cerca di evitare riaccada una situazione non consona. Ed è sicuramente per chi sa rileggere un libro per verificare il suo cambiamento.

“**Spesso siamo troppo distratti per ascoltare quello che l'ambiente ci comunica**” dicono gli autori, già è un problema che io avevo e che ancora ho con alcune persone che trovo distanti da me. Ho imparato con Triggers a sintonizzarmi e concentrarmi, così come ad allontanare naturalmente chi con me non c'azzecca niente. Perché anche questo era un mio obiettivo: **la vita è troppo breve per avere attorno chi non ci piace**.

Buona lettura e tornate a dirmi come vi siete trovati!

autore del bestseller *Detto, fatto!*

"In *Triggers*, Marshall Goldsmith ci regala perle di saggezza conquistate in tanti anni passati ad aiutare le persone - clienti e amici - a cambiare in modo autentico il proprio comportamento. Scritto in uno stile coinvolgente e accessibile, il libro contiene idee molto profonde. Marshall non è solo un coach; è un provocatore e una persona che ama porre sfide continue. Se è uno stimolo ciò che vi serve per dare il via al cambiamento necessario nella vostra vita, Marshall lo sarà senz'altro".

Rita Gunther McGrath, nominata da Thinkers50 la strategic thinker più influente al mondo, autrice di *The End of Competitive Advantage*

"Ci sono cose di me che voglio cambiare o migliorare, ma dopo un po' finisco sempre per esaurire l'entusiasmo, attribuendone la colpa al lavoro, ai viaggi, alle responsabilità familiari eccetera. Be', ora non ho più scuse! In *Triggers*, Marshall non solo individua gli ostacoli al cambiamento, ma illustra anche un semplice (ma non per questo necessariamente facile) processo che ci consente di superare le principali barriere al cambiamento positivo: l'incoerenza e l'ambiente che ci circonda. Ora che ho letto questo libro, sono pronto a mettermi alla prova!".

Chris Cuomo, giornalista vincitore di un News Emmy, del Peabody Award e del premio Edward R. Morrow, conduttore del programma *New Day* di CNN

"Ho visto Marshall fare delle vere e proprie magie aiutando una manager a liberare il suo potenziale. Ora, in *Triggers*, ci svela generosamente i propri segreti. Una lettura obbligata".

Keith Ferrazzi, autore dei bestseller *Amici di salvataggio* e *Non mangiare mai da solo*

"Nel corso della mia carriera mi sono sempre occupato di aiutare le organizzazioni a definire le proprie strategie, implementarle e ottenere innovazioni rivoluzionarie. *Triggers* può aiutare voi a creare una strategia per la vostra vita, implementarla e ottenere innovazioni rivoluzionarie".

Vijay Govindarajan, Coxe Distinguished Professor presso la Tuck School of Business del Dartmouth College, Marvin Bower Fellow presso la Harvard Business School, autore del bestseller *Reverse Innovation*

"*Triggers* è un manuale da leggere assolutamente se volete diventare le persone che meritate di essere! Avrete a disposizione come mentore il miglior coach manageriale del mondo, storie

